



REGIONE CALABRIA  
DIPARTIMENTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA SUSSIDIARIETÀ E IL WELFARE DI COMUNITÀ

SETTORE 4  
POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA E LA NON AUTOSUFFICIENZA. DIRITTI ED AUTONOMIA DELLE PERSONE CON  
DISABILITÀ

Progetto “Una Casa per tutti” – Azione 4.1.1.  
Domande frequenti

FAQ n.1

**Cosa fare nel caso in cui un immobile abbia più comproprietari?**

In caso di immobile in comproprietà, è necessario acquisire la dichiarazione di ciascun comproprietario, con l'indicazione della relativa quota di proprietà, attraverso la compilazione dell'**Allegato 2 - Dichiarazione Del Proprietario Immobile**.

Ne deriva che, dovrà essere presentato un distinto Allegato 2 per ciascun proprietario dell'immobile. Rispetto all'**Allegato 3 – Modello di delega all'incasso**, occorre indicare un soggetto delegato all'incasso, purché sia proprietario o comproprietario. In quest'ultimo caso, il comproprietario dovrà essere formalmente delegato dai comproprietari alla riscossione, attraverso apposita delega sottoscritta dai restanti comproprietari, corredata dalla documentazione identificativa di ciascun comproprietario.

FAQ n. 2

**Cosa fare nel caso in cui un affittuario possieda una quota di proprietà inferiore al 100% di un immobile ad uso abitativo ricevuta non per eredità, ma per atto di compravendita?**

L'avviso pubblico, che costituisce *lex specialis* della procedura, prevede che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio regionale di altro immobile ad uso abitativo.

L'eccezione relativa alle quote inferiori al 100% è espressamente limitata alle sole quote ricevute per successione ereditaria, risultando esclusa per le quote di proprietà acquisite a titolo oneroso, come nel caso della compravendita. Sul punto di evidenza che le deroghe previste dalla medesima disposizione hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. Inoltre, la titolarità di quote di proprietà acquisite attraverso una compravendita contrasterebbe con la ratio dei fondi FSE (Fondo Sociale Europeo), finalizzati a sostenere i cittadini in condizioni di effettivo disagio economico.

Pertanto, in applicazione della *lex specialis* che ha tradotto tali principi sociali in regole stringenti e tassative, la domanda in oggetto non può trovare accoglimento, non rientrando la compravendita tra le eccezioni esplicitamente ammesse dall'Avviso.